DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati ad alcune parti della Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che la Germania sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/210/CE della Commissione [2];

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione [3], in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;

considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione [4] stabilisce garanzie supplementari in ordine alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità ed elenca nell'allegato I, le regioni di cui trattasi;

considerando che è opportuno aggiungere, all'allegato I della decisione 93/244/CEE, le parti della Germania dove viene attuato il programma approvato dalla decisione della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 93/244/CEE è aggiunto il testo seguente:

« Germania: tutte le regioni, esclusi i Länder di Sachsen, Brandenburg e Thüringen ».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.
[4] GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.